

## ADEMPIMENTI

---

### ***E-fattura: arrivano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate***

di Lucia Recchioni

Nella giornata del **30 aprile** l'**Agenzia delle entrate** è intervenuta sul tema della **fatturazione elettronica** con il [provvedimento n. 89757/2018](#) e con la [circolare 8/E/2018](#).

Mentre il **provvedimento** si occupa, più in generale, delle **regole di emissione e ricezione** delle **fatture elettroniche**, la **circolare** si concentra sulle misure introdotte in tema di **cessione di carburanti** e sulle relative **modalità di pagamento e fatturazione**, dedicando anche qualche cenno alle misure dettate in materia di **contratti d'appalto**.

Sintetizziamo, di seguito, i più rilevanti chiarimenti forniti.

#### **Il [provvedimento n. 89757/2018](#)**

Il provvedimento annuncia importanti novità finalizzate a **semplificare** il processo di emissione e gestione della **e-fattura**.

Oltre ad un **software** installabile su PC, una **procedura web** e un'app per la **predisposizione e trasmissione** della fattura elettronica, sarà infatti fornito un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (**QRCode**), utile per l'**acquisizione automatica** delle **informazioni anagrafiche Iva** del **cessionario/committente** e del relativo "**indirizzo telematico**".

Per il recapito della fattura elettronica, infatti, l'Agenzia delle entrate rende disponibile un servizio di **registrazione "dell'indirizzo telematico"** (vale a dire una **Pec** o un **codice destinatario**) prescelto per la ricezione dei file.

Se il contribuente ha effettuato la **registrazione**, le fatture elettroniche sono sempre recapitate al suddetto **indirizzo telematico**. Inoltre, nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al Sdl, il recapito non fosse possibile (ad esempio, perché la casella Pec è piena), il Sdl **rende disponibile** al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua **area riservata** del sito web dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al **soggetto trasmittente**. Quest'ultimo dovrà quindi **tempestivamente avvisare** il suo cliente che la fattura è disponibile nell'area riservata, ricorrendo ovviamente ad altri mezzi.

Nel caso in cui, invece, la fattura elettronica è destinata ad un **consumatore finale**, ad un soggetto Iva rientrante nei **regimi agevolati di vantaggio** o **forfettario** o dell'**agricoltura**,

l'emittente può valorizzare il campo "CodiceDestinatario" con il codice convenzionale e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file su apposita **area web riservata** dell'Agenzia delle entrate. Al cliente **consumatore finale** dovrà comunque essere rilasciata una **copia informatica o analogica** della **fattura elettronica**.

La stessa **procedura** sarà poi **estesa** anche ai casi in cui il cessionario/committente non sia riuscito a dotarsi di **casella Pec** o non abbia attivato il **canale telematico "web service"** o FTP con Sdl, oppure non abbia fatto ricorso ad un **intermediario** in grado di ricevere fatture per suo conto. A seguito della messa a disposizione della fattura nell'**area web**, il cedente/prestatore dovrà tempestivamente comunicare al cessionario/committente che la fattura è acquisibile nell'area autenticata.

Come in passato, i contribuenti potranno poi **conservare gratuitamente** le fatture elettroniche utilizzando l'apposito servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate; con il provvedimento è inoltre annunciata la predisposizione di un **servizio di ricerca**, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute all'interno dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.

Nel provvedimento si precisa tuttavia che le fatture elettroniche sono consultabili e acquisibili solo dall'**utente** ovvero da un suo **intermediario delegato**; In caso di attività di **controllo**, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza possono consultare le fatture elettroniche e le note di solo dopo aver preventivamente formalizzato apposita **comunicazione al contribuente**.

Viene infine previsto che, con riferimento alle **operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, gli operatori Iva residenti **devono trasmettere, entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione: i **dati identificativi** del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la **data del documento** comprovante l'operazione, la **data di registrazione** (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il **numero del documento**, la **base imponibile**, l'**aliquota Iva** applicata e l'**imposta** ovvero, se l'operazione non comporta l'annotazione dell'imposta nel documento, la **tipologia dell'operazione**. La comunicazione in oggetto si configura come meramente **facoltativa** in tutti i casi in cui sia stata emessa una **bolletta doganale** o sono state emesse/ricevute **fatture elettroniche**.

#### La [circolare 8/E/2018](#)

In considerazione dell'approssimarsi del **1° luglio 2018**, e, quindi, dell'introduzione dell'obbligo di **fatturazione elettronica** per le "**cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori**" ([articolo 1, comma 917, L. 205/2017](#)), l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti sul punto con la [circolare 8/E/2018](#).

Viene quindi precisato che:

1. l'obbligo di fatturazione elettronica nel periodo 01.07.2018-31.12.2018 riguarderà esclusivamente le **cessioni di benzina e gasolio per motori a uso autotrazione** (settore, questo, maggiormente soggetto alle frodi Iva). Restano invece momentaneamente fuori dalla nuova disciplina, ad esempio, le cessioni di carburanti per motori di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento e attrezzi di vario genere (salvo non si decida di ricorrere, **facoltativamente**, alla fattura elettronica);
2. continuano a essere **esonerati** dall'obbligo della fatturazione elettronica coloro che applicano il **regime forfetario** o il **regime fiscale di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
3. la fattura elettronica dovrà essere emessa secondo le **ordinarie regole**, le quali, come noto, non prevedono l'indicazione di elementi come ad esempio la **targa** o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece previsto per la c.d. "**scheda carburante**". Pertanto, i richiamati elementi (targa, modello, ecc.) **non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche**, salvo che il contribuente non ritenga comunque opportuno esporli per esigenze gestionali;
4. se sono effettuate **più operazioni**, tutte da esporre in un'unica fattura, ma solo alcune di esse soggette all'obbligo di fatturazione elettronica, quest'ultima forma si rende obbligatoria per l'**intero documento** (si pensi, a mero titolo di esempio, al contribuente che, oltre ad acquistare il carburante, faccia eseguire sul suo mezzo **piccoli interventi di riparazione** o richieda il **lavaggio del veicolo**);
5. potrà essere emessa in formato elettronico anche la **fattura differita**, se le cessioni sono state tutte accompagnate da un **documento di trasporto** o da altro documento, analogico o digitale, idoneo a identificare il momento dello scambio e le parti (la circolare precisa che, come **documenti**, potranno essere utilizzati anche i buoni consegna rilasciati dalle **attrezzature automatiche**);
6. come noto, la **detraibilità dell'Iva** e la **deducibilità del costo** sarà subordinata al ricorso di **strumenti di pagamento tracciabili**. Tale obbligo di tracciabilità troverà applicazione anche in tutti i casi in cui il pagamento avviene in un momento diverso dalla cessione; purtuttavia tale obbligo di pagamento non si accompagnerà sempre anche all'obbligo della **fatturazione elettronica**, con riferimento al quale è sempre necessario far riferimento alla **disciplina Iva**. Pertanto, se ad esempio sono emessi dei buoni carburanti o carte ricaricabili che consentono al cliente di rifornirsi di carburante presso un qualsiasi **distributore della rete**, la **fattura elettronica** dovrà essere emessa **al momento di ricarica della carta o di acquisto del buono**; se, invece, la carta consente l'acquisto presso **soggetti diversi** oppure l'acquisto di **diversi beni o servizi**, dovrà essere qualificata come un semplice documento di legittimazione, la cui **cessione non è soggetta ad Iva e non richiede** l'emissione della **fattura elettronica** al momento del pagamento con strumenti tracciabili. Considerata tuttavia la circostanza che in passato erano stati forniti chiarimenti diversi, non troveranno comunque applicazione sanzioni fino al prossimo **31 dicembre 2018**

Seminario di specializzazione

## LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2018

[Scopri le sedi in programmazione >](#)